11 Sole **24 ORB** 

N.38

Lunedì 9 dicembre 2013

DOSSIER A CURA DI Cristiano Dell'Oste Valentina Melis **Giovanni Parente** Valeria Uva

IL SOLE 24 ORE.COM

LA GUIDA/1

L'imposizione sul mattone



«Immobili e fisco» è una guida pratica alla disciplina fiscale di fabbricati e terreni, privati e commerciali, per singola imposta e per le diverse fasi di gestione degli immobili. Nel CD-Rom allegato, una raccolta di modelli e fac-simile. Prezzo: 45 euro In libreria o su shopping 24 anche in formato Pdf

LA GUIDA/2

Imposte indirette: tutte le novità



La Guida pratica fiscale 2013 è dedicata alle imposte indirette ed è aggiornata con i provvedimenti fiscali dell'estate 2013 relativi a Iva, registro, bollo, ipocatastali, concessioni governative, successioni e donazioni. Aggiornamento continuo on line www.gpfpiu.ilsole24ore.com

**IL CODICE** 

L'aggiornamento sulla legislazione



In libreria e su shopping 24, il Codice riporta tutta la legislazione sulle imposte indirette (Iva, registro, bollo, successioni, ipotecarie e catastali, concessioni governative, Imu, finanza locale, intrattenimenti, contenzioso). Prezzo: 40 euro



# Compravendite: le nuove tasse

→ Come cambia il prelievo dal 1° gennaio 2014

I FABBRICATI STRUMENTALI

Pag. 6

LE ABITAZIONI

pag.7

I TERRENI AGRICOLI

Pag. 8

# Immobili, sconti fiscali ma non per tutti

Prelievo più basso per gli acquisti di casa da privati - Imposta minima di registro a mille euro

Dal 1° gennaio 2014 cambia la tassazione dei contratti sulla vendita di immobili (non imponibile a Iva), per effetto dell'en- mille euro) penalizzerà inevitatrata in vigore dell'articolo 10 del Dlgs 23/2011 e dell'articolo 26 valore. Se oggi infatti si vende del Dl 104/2013, convertito dalla un posto auto per 4mila euro (e legge 128/2013.

Si abbasserà l'imposta di registro per l'acquisto della «prima casa», dal 3 al 2 per cento (ma con un minimo di mille euro).

Cambieranno poi i requisiti «di lusso», con i quali l'agevolazione «prima casa» non è concessa: oggi si guarda alle caratteristiche elencate in un decreto del ministero dei Lavori Pubblici del 1969, dal 1° gennaio, invece, saranno considerate «di lusso», e quindi non agevolabili, le unità immobiliari classificate in e A/9, a prescindere dalle loro caratteristiche.

Ogni altro trasferimento immobiliare a titolo oneroso sarà Per capire l'incidenza del nuovo mobili strumentali in società (non imponibili a Iva), che rimarranno soggetti all'aliquota

## del 4 per cento. Le imposte modificate

Inoltre, in tutti i casi in cui si applicheranno le nuove aliquote del 9 e del 2 per cento dell'imposta di registro:

■le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura fissa di 50 euro ciascuna (al di fuori di questo perimetro, tutte le attuali imposte fisse di 168 euro - e quindi, l'imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura di 200 euro):

si avrà esenzione completa dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Se tutto questo comporta, in linea di massima, un calo della tassazione, si avrà invece un netto te le ipotesi in cui oggi è prevista una tassazione agevolata: con una misura di «taglio lineare», del Dlgs 23/2011, dispone la sopche se previste in leggi speciali»

relative ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.

Il nuovo importo minimo dell'imposta di registro (pari a bilmente le transazioni di minor non si applica l'agevolazione «prima casa»), si ottiene un carico complessivo di 616 euro (280 + 168 + 168). Dal 1° gennaio 2014, lo stesso caso sarà tassato come segue: 1.000 euro per imposta di registro, 50 euro per imposta ipotecaria e 50 euro per imposta catastale, per totali 1.100 euro.

Questa conclusione non sarebbe corretta, però, se non si considerasse che, sempre dal 1° gennaio 2014, saranno azzerate l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali catasto nelle categorie A/1, A/8 (che oggi invece pesano per 320

## Il confronto

invece tassato con l'aliquota del prelievo, è utile qualche esem-9 per cento (oggi si spazia dal 3 pio. Ipotizzando la vendita di un al 15 per cento, a seconda dei ca-appartamento con base imponisi), anche in questo caso con un bile di 100mila euro, oggi la tassaminimo di mille euro. Faranno zione si calcola come segue (seneccezione i conferimenti di im- za applicare l'agevolazione «prima casa»): 7% per imposta di registro (7mila euro), 2% per imposta ipotecaria (2mila euro), 1% per imposta catastale (1.000 euro), 230 euro per imposta di bollo, 35 euro per tassa ipotecaria (per la trascrizione nei Registri immobiliari) e 55 euro per tassa ipotecaria (per la voltura catastale). Totale: 10.320 euro.

Calcolando la tassazione, nello stesso caso, dal 1° gennaio 2014, abbiamo: 9% per imposta di registro (9mila euro); 50 euro per imposta ipotecaria; 50 euro per imposta catastale. Totale: 9.100 euro.

Passando alla tassazione di una compravendita con l'agevolazione «prima casa», sempre con lo stesso valore imponibile, oggi abbiamo: 3% per imposta di registro (3mila euro); 168 euro per imposta ipotecaria; 168 euro per imposta catastale; 230 euro per imposta di bollo; 35 euro per tassa ipotecaria (per la trascriaumento del carico fiscale in tut- zione); 55 euro per tassa ipotecaria (per la voltura catastale). Totale: 3.656 euro.

Dal1°gennaio 2014 avremo ininfatti, l'articolo 10, comma 4, vece: 2% per imposta di registro (2mila euro), 50 euro per impopressione di «tutte le esenzioni sta ipotecaria e 50 euro per impoe le agevolazioni tributarie, an- sta catastale. Totale: 2.100 euro.

Il quadro

A CURA DI Agefis (associazione dei geometri fiscalisti)

# LE REGOLE GENERALI

## Imposta di registro

Dal 1° gennaio 2014 cambia l'aliquota dell'imposta di registro applicata ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso (articolo 1, parte I, della tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro, Dpr 131/1986), secondo questo schema:

Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi

Se il trasferimento riguarda case di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ci siano le condizioni "prima casa" (nota II-bis dell'articolo 1)

In relazione agli atti relativi ai trasferimenti appena descritti:

• l'imposta di registro non può essere inferiore a

• tutti gli atti e le formalità conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti

dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie

• si applicano le imposte imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l'una • sono abrogate tutte le esenzioni e le

agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali



## Imposta ipotecaria e catastale

Dal 1° gennaio 2014 è aumentato a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di 168 euro da disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2013

## I TRASFERIMENTI DI CASE

## Lo scenario dal 2014

	Iva (")	Registro (**)	catastale
Prima casa		2%	50 + 50 euro
Abitazioni non prima casa, comprese quelle di lusso	Fuori campo	9%	
Prima casa	4%	<b>200</b> euro	200 + 200 euro
Abitazioni non prima casa	10%		
Abitazioni di lusso	22%		
Prima casa	Esente (***)	2%	50 + 50 euro
Abitazioni non prima casa, comprese quelle di lusso		9%	
	Abitazioni non prima casa, comprese quelle di lusso Prima casa Abitazioni non prima casa Abitazioni di lusso Prima casa Abitazioni non prima casa, comprese	Abitazioni non prima casa, comprese quelle di lusso  Prima casa  Abitazioni non prima casa  Abitazioni di lusso  Prima casa  Abitazioni non prima casa  Abitazioni non prima casa, comprese	Abitazioni non prima casa, comprese quelle di lusso  Prima casa  Abitazioni non prima casa  Abitazioni di lusso  Prima casa  Abitazioni non prima casa  Abitazioni non prima casa  Esente (***)  9%

caso di mille euro; (\*\*\*) per le cessioni effettuate dal 26 giugno 2012 l'impresa può optare per l'imponibilità Iva

www.ilsole24ore.com/guidepiu

LA GUIDA +

L'obbligo

I regimi ad hoc. L'impatto dei tagli lineari

## Stop alle agevolazioni: rischio di aumenti per Onlus e separati

no, i contratti che riguardano il trasferimento di beni immobili atitolo oneroso (non imponibile a Iva) saranno favoriti da una lieve diminuzione del-

le imposte. Un netto aumento del carico fiscale scatterà, invece, in tutte le ipotesi in cui oggi è prevista una tassazione agevolata: l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23/2011, dispone infatti la soppressione di «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» relative ai trasferimenti immobi- dovrebbe accadere che da un liari a titolo oneroso.

## Gli acquisti delle Onlus

Il problema sollevato da questa norma è quello di individuare i concetti di «esenzione» e di «agevolazione».

È difficile, ad esempio, non considerare come agevolato il trattamento oggi previsto per gli acquisti immobiliari delle Onlus, che pagano l'imposta di registro fissa e che, dal 1° gennaio 2014, dovrebbero invece pagare il 9 per cento.

## Gli immobili di pregio

Lo stesso ragionamento si può ripetere per i trasferimenti che riguardano immobili di pregio storico e artistico e che oggi sono tassati con l'aliquota del 3 per cento di imposta di registro (oltre al 3 per cento per imposta ipotecaria e catastale). Dal 1° gennaio prossimo dovrebbero essere soggetti all'aliquota di registro elevata al 9 per cento (con il sollievo – parziale – che le imposte ipotecaria e catastale passeranno alla misura fissa di 100 euro).

## Separazioni e divorzi

Si pensi, inoltre, al caso dei trasferimenti patrimoniali nell'ambito di un procedimen-

Con l'inizio del nuovo anto di separazione e di divor-

L'articolo 19 della legge 74 del 6 marzo 1987, sancì l'esenzione completa da ogni tributo per questo tipo di attività. La Corte costituzionale, con la sentenza 154 del 10 maggio 1999, estese questa previsione anche ai procedimenti di separazione coniugale, ritenendo illegittima la disparità di trattamento che invece si verificava tra il caso dello scioglimento del matrimonio e il caso della separazione dei coniugi.

Ebbene, dal 1° gennaio 2014, regime di completo esonero da tassazione si dovrebbe passare (ipotizzando un valore imponibile di 100mila euro) a un carico fiscale di:

■9.100 euro (9.000 + 50 + 50) in caso di compravendita per la quale non si applica l'agevolazione "prima casa"; oppure: ■3.100 euro (3.000 + 50 + 50) se èrichiesta l'agevolazione «prima casa».

## Gli immobili ai fondi

È problematico anche il tema degli apporti di immobili a favore di fondi immobiliari: attualmente, si tratta di atti che sono soggetti all'imposta di registro fissa, perché esclusi dall'obbligo di registrazione (articolo 9, del Dl 351/2001).

Se questa disposizione non è da considerare come un'agevolazione, ma come il regime «proprio» di questi atti, la loro tassazione rimarrà pressoché identica (ci sarebbe da considerare infatti il solo piccolo aumento dell'imposta fissa da 168 a 200 euro).

L'orizzonte si farebbe fosco, invece, se si trattasse di una agevolazione, perché dal 1° gennaio 2014 la si dovrebbe considerare come cancellata.

> A. Bu. © RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Ape. Nulli i contratti privi del documento che certifica i consumi

## Serve l'attestato energetico

Da quest'estate tutti i trasferito di certificazione energetica. menti immobiliari, così come i contratti di locazione, devono essere corredati dall'attestato di certificazione dei consumi degli immobili è tornata quindi ad essere obbligatoria, in caso di compravendite, cessioni, affitti, ecc.. L'obiettivo è consentire ai cittadini di valutare gli immobili dal punto di vista energetico e confronta-

re edifici diversi. Il ripristino è stato effettuato dal Dl 63/2013 che ha però anche ampliato il contenuto dell'attestato, oltre ad averne modificato il nome: l'Ape ha infatti preso il posto dell'Ace, che stava per attesta-

che un contenuto più ampio rispetto al vecchio Ace: non si limirendimento energetico dell'immobile, ma indica anche gli interlavori più significativi ed economicamente convenienti.

La Guida+ sulla Nuova certificazione energetica fornisce tutte le informazioni relative all' attestato e rappresenta uno strumento utile per proprietari di immobili che stanno acquistando o vendendo casa, imprese e professionisti: ripercorre l'evoluzione della normativa italiana, spiega i con-

tenuti dell'attestato, indica quali Il nuovo attestato ha però an- sono i professionisti cui rivolgersi, illustra le regole e le scadenze per la riqualificazione degli edifiprestazione energetica, l'Ape. La ta infatti a descrivere l'effettivo ci pubblici e i casi in cui il possesso dell'attestato è necessario per godere della detrazione fiscale venti migliorativi, proponendo i del 65%. Particolare attenzione è Negli otto capitoli della dedicata al ripristino dell'obbligatorietà e alle conseguenze dell'eventuale mancata allegazione dell'Ape.

Le domande e risposte permettono agli esperti di risolvere casi riqualificazione energetica concreti, mentre la documentazione contiene il testo annotato del Dlgs 192/2005, aggiornato con sull'obbligatorietà le modifiche introdotte dal Dl 63.

riguarda tutti i trasferimenti

> Guida+, il quadro completo delle norme in vigore, i requisiti da rispettare per svolgere la professione di certificatore, le regole per la degli edifici pubblici e le nuove disposizioni dell'attestato per tutti i trasferimenti immobiliari



Prezzo: 7 euro

**GLI ESEMPI** 

Un privato vende

un'abitazione per

250mila euro a un

requisiti "prima

avviene sulla base

del valore catastale

pari a 100 mila euro

Latassazione

Un'impresa di

un prezzo di

costruzioni vende

un'abitazione per

250mila euro a un

requisiti prima casa.

La cessione avviene

entro i primi cinque

anni dalla fine dei

Un privato vende

un'abitazione per

150mila euro a un

altro privato che

non ha i requisiti

tassazione avviene

sulla base del valore

prima casa. La

catastale pari a

50mila euro

un prezzo di

lavori

privato che ha i

altro privato che ha i

un prezzo di

LA CESSIONE DELLA PRIMA CASA DA PRIVATO

Iva

Fuori

Fuori

campo

Iva

4% = 10.000

10.000

Iva

Fuori

campo

Fuori

campo

campo

Base

imponibile

100.000

100.000

Base imponibile

250.000

250.000

Base

imponibile

50.000

50.000

LA CESSIONE NON PRIMA CASA DA PRIVATO

LA CESSIONE DELLA PRIMA CASA DA IMPRESA

A CURA DI **Agefis** 

Totale

3.336

2.100

1.236

**Totale** 

10.504

10.600

**Totale** 

5.000

4.600

400

## La prima casa

# Niente agevolazioni sul «lusso»

Alleggerimento della tassazione precluso agli immobili in categoria A1, A8 e A9

### PAGINA A CURA DI Angelo Busani

Dalı gennaio 2014 cambia la tassazione per l'acquisto della «prima casa», sia sotto il profilo del carico impositivo, sia sotto il profilo dei presupposti che occorrono per avvalersi di questo beneficio fiscale. È l'effetto dell'articolo 10 del Dlgs 23/2011 (la legge istitutiva dell'Imu «propria») e dell'articolo 26 del «Dl istruzione» (il Dl 104/2013, convertito in legge 128/2013).

### Fino al 31 dicembre

Attualmente, se il contratto è imponibile a Iva sono dovute: l'Iva con l'aliquota del 4 per

■ le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di euro 168 ciascuna (e quindi per 504 euro);

l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria per complessivi 320

Di conseguenza, l'importo dovuto è in totale di 8.824 euro su una base imponibile (pari al prezzo convenuto) ipotizzata di 200mila euro.

Se, invece, il contratto è esente da Iva o è fuori campo

■l'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento; le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 168 euro ciascuna (e quindi per com-

plessivi 336 euro); l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria per 320 euro.

Pertanto, su una base imponibile (che, a seconda dei casi, è pari al valore di mercato del

l'importo totale dovuto è di sto delle abitazioni di lusso: si 6.656 euro.

### Lo scenario dal 2014

to a cambiare. Se il contratto è imponibile a Iva, saranno do-■ l'Iva con l'aliquota del 4 per

Dal 2014, lo scenario è destina-

■ le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna (e quindi per 600 euro complessivi); ■ l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria per 320 euro complessivi.

Così su una base imponibile (parial prezzo convenuto) ipotizzata di 200mila euro, l'importo dovuto sarà in totale di

Se, invece, il contratto è esente da Iva o è fuori campo Iva si pagheranno:

■l'imposta di registro con l'aliquota del 2% (con un minimo di mille euro); ■ le imposte ipotecaria e cata-

ciascuna (e quindi per complessivi 100 euro). In definitiva, l'importo do-

vuto sarà di 4.100 euro complessivi su una base imponibile (che, a seconda dei casi, è pari al valore di mercato del bene venduto o al suo valore catastale) di 200 mila euro.

### Il bonus prima casa

Sui presupposti necessari per ottenere l'agevolazione «prima casa», rimarrà tutto invariato, fatta eccezione per il requisito che riguarda le caratteristiche dell'abitazione. Attualbene venduto o al suo valore mente, l'agevolazione «prima catastale) di 200 mila euro, casa» non spetta per l'acqui-

tratta degli immobili che presentano una o più delle caratteristiche elencate in un decreto del ministro dei Lavori pubblici del 1969 (i casi più frequenti riguardavano l'estensione particolarmente ampia delle abitazioni o le loro dotazioni, ad

esempio la piscina). Dalı °gennaio prossimo non si guarderà più alle caratteristiche peculiari della singola abitazione, ma sarà data rilevanza alla classificazione catastale: la nuova legge dispone infatti che l'agevolazione «prima casa» sarà negata alle case censite in catasto nelle categorie A1, A8 e A9.

Invariati, come detto, gli altri presupposti dell'agevolazione «prima casa»:

1 l'acquirente dovrà lavorare o risiedere (o andare a risiedere entro 18 mesi dal rogito) nel Comune dove è situato l'edificio oggetto di acquisto agevo-

stale nella misura di 50 euro 2 l'acquirente non dovrà essere titolare di un'altra abitazione situata nello stesso Comune dove si trova l'abitazione oggetto di acquisto agevolato. 3 l'acquirente non dovrà essere titolare di un'altra abitazione, ovunque ubicata, che sia stata acquistata con l'agevolazione «prima casa».

L'agevolazione è subordinata al fatto che la casa acquistata con il beneficio fiscale non sia ceduta per almeno un quinquennio oppure che, se ceduta prima del trascorrere del quinquennio, entro un anno sia acquistata un'altra «prima ca-

**Imposta** 

168

50

Imposta

168

200

**Imposta** 

2% = 1.000

50

ipotecaria

Registro ipotecaria

168

200

Registro

7% = 3.500

9% =

4.500

Registro ipotecaria

3000

2%=

2000

**Imposta** 

168

50

Minore

imposta

Imposta

168

200

Maggiore

imposta

Imposta

1% =

500

50

Minore

imposta

catastale

catastale

## Il nuovo registro porta in dote l'esonero dal bollo

## Esclusione per i contratti con imposta proporzionale

Le altre dimore

Dal nuovo anno, cambierà anche la tassazione applicabile agli acquisti di abitazioni per i quali l'acquirente non richieda l'agevolazione «prima

L'imposta di registro passa al 9 per cento, e cesseranno di essere dovute l'imposta di bollo e le tasse ipotecarie per la trascrizione nei Registri immobi-

liari e la voltura catastale. Vediamo di capire questo complesso panorama con qual-

## che esempio numerico. La situazione attuale

Attualmente, la tassazione è la seguente se il contratto è imponibile a Iva:

l'imposta di valore aggiunto è ad aliquota del 10% (salvo casi eccezionali):

le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di euro 168 ciascuna (e quindi per 504 euro complessivi); l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria sono complessivamente pari a 320 euro.

Quindi, su una base imponibile (pari al prezzo convenuto) ipotizzata in 200mila euro, l'importo dovuto è di 20.824 euro complessivi.

Mentre se il contratto è esente da Iva o è fuori campo Iva si ■l'imposta di registro con l'ali-

quota del 7 per cento;

■ le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente con le aliquote del 2 e dell'1 per cento; ■ l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria per 320 euro com-

plessivi. Quindi, su una base imponibile (che, a seconda dei casi, è pari al valore di mercato del bene venduto o al suo valore catastale) di 200 mila euro, l'importo complessivamente dovuto è di 20.320 euro.

### Le modifiche

Dal 1° gennaio 2014, se il contratto è imponibile a Iva saranno dovute:

■ l'Iva con l'aliquota del 10 per cento (salvo casi eccezionali): ■ le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna (e quindi per un totale di 600 euro); l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria per un importo complessivo di 320 euro.

Pertanto, su una base imponibile (pari al prezzo convenuto) ipotizzata in 200mila euro, l'importo dovuto sarà complessivamente di 20.020 euro.

Se, invece, il contratto è esente da Iva o è fuori campo

■l'imposta di registro è al 9% (con un minimo di mille euro); ■ le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro cadauna (e quindi per un totale di 100 euro).

Così su una base imponibile (che, a seconda dei casi, è pari al valore di mercato del bene venduto oppure al suo valore catastale) di 200 mila euro, l'importo dovuto sarà di 18.100

## **NEL DETTAGLIO**

## 1 IL PERIMETRO

## Requisiti da uniformare per gli atti soggetti a Iva

Oggi l'agevolazione prima casa non è concessa alle cosiddette abitazioni "di lusso", e cioè quelle dotate delle caratteristiche di pregio elencate nel decreto del ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969. Dal 1° gennaio in avanti, invece, questa agevolazione non sarà accessibile alle case classificate in catasto nelle categorie A1, A8 e Ao, a prescindere dal fatto che presentino, o meno, alcune delle caratteristiche del Dm del 1969. Pertanto, dal 1° gennaio prossimo, l'agevolazione 'prima casa" ben potrà essere ottenuta, differentemente da quanto accade oggi, per l'acquisto di una casa che abbia le caratteristiche previste dal Dm 2 agosto 1969, ma che non sia classificata come A1, A8 e

Se questo indubbiamente corrisponde all'intento del legislatore, si deve ammettere, però, che restano da sciogliere alcuni dubbi interpretativi, a beneficio degli operatori e degli utenti professionali. Anzitutto, se è vero che nella

espressioni normative) come «case di abitazione classificate nelle categorie catastali A1, A8 e Senz'altro più grave invece è il caso degli atti imponibili a Iva. Nessuno infatti ha pensato di ritoccare la norma che dispone l'aliquota Iva del 4 % per l'acquisto della prima casa (il

nuova norma (l'articolo 1, punto 21 della Tabella A, parte secondo periodo, della Tariffa II, allegata al Dpr 633/1972), che parte prima allegata al Dpr pertanto continuerà a riferirsi, 131/1986, il Testo unico anche dopo il 1° gennaio, alle dell'imposta di registro) «case di abitazione non di lusso recante l'aliquota del 2% per secondo i criteri di cui al l'acquisto della prima casa, il decreto del ministro dei Lavori precedente riferimento alle pubblici 2 agosto 1969». Ora, abitazioni di lusso è stato delle due l'una: o, quando si correttamente sostituito con il tratta di una compravendita imponibile a Iva, le riferimento alle abitazioni classificate come A1, A8 e A9, è caratteristiche dell'abitazione tuttavia anche vero che nella oggetto di acquisto agevolato devono essere diverse da quelle Nota II-bis all'articolo 1 (contenente l'elencazione dei utilizzate nelle compravendite presupposti per ottenere la soggette a imposta proporzionale di registro; o, al «prima casa») continua a campeggiare l'espressione contrario, devono essere «case di abitazione non di utilizzati, anche nel caso di lusso», la quale, evidentemente, contratto imponibile a Iva, gli non può non essere invece letta stessi criteri validi per l'imposta (per ragioni di inscindibile di registro. Non pare che la soluzione connessione tra le due

possa essere diversa da quest'ultima, per ragioni di razionalità, uniformità e coerenza. Il testo della legge Iva deve ritenersi quindi tacitamente modificato, con le stesse modifiche disposte dal legislatore in tema di imposta di

## 2 I CALCOLI

## Il «prezzo-valore» sfugge al giro di vite sui bonus

Dal 1° gennaio 2014 saranno soppresse «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» relative ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso (articolo 10, comma 4, Dlgs 23/2011).

Il presupposto applicativo di questa norma è l'esatta definizione del perimetro dei concetti di "esenzione" e "agevolazione". In altri termini, occorre definire se un trattamento particolare di una determinata fattispecie sia il regime proprio di quella fattispecie (in questo caso non si potrebbe parlare di agevolazione) o se si tratti invece di un trattamento più favorevole, e quindi agevolato, rispetto al trattamento ordinario.

Ci si chiede, ad esempio, se la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro con la metodologia del "prezzo valore" sia anch'essa una agevolazione, soppressa da gennaio. La risposta è negativa (lo ha affermato anche il Governo, in commissione Finanze alla Camera, nel corso di un question time, il n. 5-01523): il "prezzo-valore" è un metodo di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro e, come tale, non è tecnicamente qualificabile in termini di agevolazione e, pertanto, si sottrae alla soppressione delle agevolazioni da gennaio.

Il "prezzo-valore" è stato introdotto dall'articolo 1, comma 497, legge 266/2005: secondo la norma, in caso di contratto a titolo oneroso avente a oggetto il trasferimento di una abitazione a una persona fisica che non agisca nell'esercizio la parte acquirente può

di impresa, arte o professione. richiedere che la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro, sia costituita non dal valore del bene trasferito, ma dal prodotto che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per gli applicabili coefficienti di aggiornamento, e quindi indipendentemente dal corrispettivo dichiarato

nel contratto.

Più tecnicamente, la norma consente di operare «in deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico» dell'imposta di registro (Dpr 131/1986); l'articolo 43 è, appunto, la norma che impone, di regola, di considerare il valore (o se superiore, il prezzo pattuito) come base imponibile dei beni immobili oggetto di trasferimento.

È chiaro che l'applicazione del metodo di calcolo della base imponibile basato sul "prezzo-valore" genera un vantaggio per il contribuente, poiché il valore catastale, nella maggior parte dei casi, è ben inferiore al prezzo di mercato e quindi la tassazione che discende dal "prezzo-valore" è assai inferiore rispetto a quella che sarebbe ordinariamente applicabile. Però, come affermato dal Governo nel question time, altro è che il prezzo-valore sia un vantaggio, altro è che sia anche una agevolazione.

## LA QUESTIONE

## 3 | LA RESIDENZA

Di fronte alla

cancellazione, dal 1° gennaio

2014, di ogni esenzione e

## Per acquisti entro l'anno resta il credito d'imposta

agevolazione per i trasferimenti immobiliari a titolo operoso (articolo 10. comma 4, Dlgs 23/2011) è legittimo chiedersi se anche il credito d'imposta previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 448/1998 rientri in questa falcidia. In base a questa norma, al contribuente che acquisti con l'agevolazione prima casa un'altra casa di abitazione, entro un anno dalla cessione di un'altra abitazione acquistata con agevolazione «prima casa», è attribuito un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, fino a concorrenza dell'imposta di

nuova casa di abitazione. Questo credito d'imposta dovrebbe sottrarsi alla "ventata abolizionista" dell'articolo 10, comma 4, Dlgs 23/2011. Infatti, l'ambito nel quale l'abolizione è disposta è

registro o dell'Iva dovute per

l'acquisto agevolato della

un contesto in cui il legislatore osserva la tassazione degli acquisti immobiliari a titolo oneroso: sia nel dettare le due nuove aliquote del 2 e del 9 per cento, sia nel disporre la nuova misura fissa (pari a euro 50 cadauna) delle imposte ipotecaria e catastale, il legislatore dispone appunto l'abolizione di ogni altra forma di tassazione, intendendo in sostanza operare un riordino di questo ambito impositivo.

In questo contesto, dunque, il credito d'imposta (nonostante sia un'indubbia norma di favore per il contribuente) non trova posto, con ciò salvandosi dall'abolizione. Questa facilitazione, infatti, non riguarda la tassazione applicabile all'acquisto delle abitazioni, ma serve a permettere che la tassazione per l'acquisto della prima casa non sia reiterata, sia scontata una sola volta e non ripetuta, se il contribuente vende la sua prima casa e procede all'immediato riacquisto di un'altra prima casa.

a cura di **Agefis** 

## **DOMANDE E RISPOSTE**



Sto acquistando da un privato la mia prima casa. Oltre al prezzo pattuito e alle competenze del Notaio, quali costi dovrò sostenere? Posso usufruire di qualche agevolazione se posticipo l'atto al 2014?

Se effettua l'acquisto entro il 31 dicembre 2013, sarà tenuto al

pagamento dell'imposta di registro (3%), oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 168 euro ciascuna.

Se l'acquisto avverrà invece a partire dal 1° gennaio 2014, potrà beneficiare della riduzione dell'imposta di registro al 2%, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 50 euro ciascuna. Pertanto, ipotizzando un valore catastale di 150mila euro, potrebbe ottenere un risparmio di 1.736 euro.

## Investimento da ponderare

Sto per effettuare un investimento immobiliare. Ho la possibilità di comprare un appartamento, nello stesso palazzo, direttamente dall'impresa costruttrice o da un privato. Potete darmi alcune indicazioni alla luce delle novità del prossimo

Con le novità introdotte dal Dl 104/2013, sarà meno conveniente l'acquisto da un'impresa. Trattandosi di trasferimento soggetto a Iva (al 10%), saranno applicate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa che, a partire dal 1° gennaio 2014 passeranno da 168 euro a 200 euro ciascuna. L'acquisto da un privato comporterebbe il pagamento della tassa di registro (9%) e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna

## L'acquisto da privato

Sto valutando l'acquisto della mia prima casa da un'impresa costruttrice, ma ho sentito che dal 1° gennaio 2014 sarà molto più conveniente acquistare una casa da un privato. È vero?

Certamente, acquistando la sua prima casa da un'impresa costruttrice, sarà soggetto al

### versamento dell'Iva al 4% sul prezzo di vendita. Inoltre, saranno applicate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a

200 euro ciascuna.

Acquistando da un privato, sarà soggetto all'imposta di registro del 2% applicata al valore catastale. Di norma, il valore catastale risulta inferiore al prezzo di vendita. Anche le imposte ipotecaria e catastale risulteranno minori: saranno pari, infatti a 50 euro

ciascuna.

## Capannone meno costoso

Sto valutando l'acquisto di un capannone da un privato. Quanto potrebbe valere il risparmio sulle imposte se posticipassi l'acquisto al 2014?

Applicando le nuove aliquote introdotte dal Dlgs 23/2011 e quelle introdotte dal Dl 104/2013, potrebbe ottenere

sicuramente un risparmio, perché le aliquote oggi in vigore (7% registro + 2% ipotecaria + 1% catastale) saranno convertite in: 9% sul prezzo di acquisto per l'imposta di registro; 50 euro in misura fissa per l'imposta ipotecaria; 50 euro in misura fissa per l'imposta catastale. Se ipotizziamo che il suo capannone abbia un valore di 800mila euro, acquistandolo nel 2014 lei potrebbe risparmiare fino a 7.900